

Cassa Italiana Geometri
Protocollo Generale
cipea 000146388 16/05/2016



A tutti i Collegi dei Geometri

Ai Sigg.ri Delegati

LORO SEDI

Oggetto: sintesi modifiche regolamentari in materia previdenziale ed assistenziale adottate dal Comitato dei Delegati negli anni 2014 e 2015

Come già a vostra conoscenza, il Comitato dei Delegati nell'ultimo biennio ha adottato alcune modifiche regolamentari in materia previdenziale - con specifico riguardo alle pensioni indirette, di inabilità ed invalidità, di anzianità e di vecchiaia - ed in materia assistenziale.

In considerazione del fatto che dette modifiche sono intervenute ed approvate in tempi diversi, sembra opportuno fornire a codesti Collegi un quadro riepilogativo sulle modifiche stesse che costituisca un utile aiuto ai fini dell'informazione nei confronti degli associati.

Di seguito sono sinteticamente riportate le modifiche in questione.

**PENSIONE INDIRETTA
Seduta 27.5.2014**

Della disciplina della pensione indiretta è stato mantenuto il requisito dell'attualità dell'iscrizione del de cuius al momento del decesso, ma è stato eliminato l'ulteriore requisito dell'iscrizione in atto continuativamente da prima del compimento del quarantesimo anno di età o, in caso di reinscrizione, con interruzione non superiore ai 5 anni. La pensione indiretta spetta quindi ai superstiti dell'iscritto con almeno dieci anni di anzianità iscrivibile e contributiva senza ulteriori requisiti. La modifica è stata approvata dai Ministeri vigilanti il 29.9.2014 ed entrata in vigore dal giorno successivo all'intervenuta approvazione.

**PENSIONI INABILITA', INVALIDITA' E INDIRETTE
Seduta del 25.11.2014**

Sono state modificate le modalità di calcolo per le pensioni di inabilità, invalidità e indirette nelle ipotesi in cui non sussista l'effettivo versamento dei contributi per l'intero periodo di iscrizione. Il calcolo pensionistico viene effettuato moltiplicando l'importo di cui

all'art. 2 per il coefficiente dato dal rapporto tra gli anni regolari e gli anni di iscrizione (cd. coefficiente di riduzione). L'importo derivante da questo conteggio non potrà essere inferiore ad €. 3.000,00 per le pensioni di inabilità ed indirette e ad €. 2.100,00 per le pensioni di invalidità, importi da rivalutarsi anno per anno ai sensi dell'art. 25 reg. prev. L'importo conteggiato non potrà comunque essere inferiore all'importo calcolato per la pensione di vecchiaia contributiva stabilita ai sensi dell'art. 33 reg. prev. sugli anni regolari. Ove inferiore, deve essere corrisposto l'importo della pensione di vecchiaia contributiva calcolato solo sugli anni regolari. La modifica è stata approvata dai Ministeri vigilanti in data 2.11.2015 e le modifiche sono entrate in vigore dal successivo giorno 3. Le domande di inabilità ed invalidità prodotte dal 3.11.2015, se sussistenti irregolarità contributive, sono disciplinate dalle nuove regole, mentre per le pensioni indirette le nuove modifiche trovano applicazione per i decessi verificatisi dal 3.11.2015, tenuto conto del diverso regime di decorrenza dei trattamenti.

La successiva regolarizzazione contributiva darà luogo alla liquidazione di supplementi di pensione contributivi (cfr. art. 2, comma 3 bis, reg. prev. richiamato relativamente alla pensione di vecchiaia).

PENSIONE ANZIANITA' **Seduta 25.5.2015**

La nuova disciplina prevede - a regime dal 1.1.2020 - quali requisiti di accesso al trattamento 60 anni di età anagrafica e 40 anni di anzianità contributiva, fermo rimanendo il calcolo contributivo in *pro rata* (dal 1.1.2007). In via transitoria - dal 2016 al 2019 - è previsto l'innalzamento graduale dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva con gli abbattimenti, salva l'ipotesi dell'accesso con quarant'anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica. Con la modifica dei requisiti di accesso dal 2020, viene meno per sempre l'applicazione dei coefficienti di riduzione. Dal 2016 scompare il requisito minimo dei 58 anni di età e dei 35 anni di contribuzione (non troveranno più applicazione le finestre d'uscita di cui alla legge n. 449/97). Le modifiche sono state approvate dai Ministeri vigilanti in data 17.3.2016 e sono entrate in vigore dal 1.1.2016.

PENSIONI VECCHIAIA **Seduta 24.11.2015**

La nuova disciplina riconosce l'accesso al trattamento di vecchiaia (art. 2 reg. prev.) a coloro che raggiungono l'età pensionabile di 70 anni, anche qualora non risulti coperto l'intero periodo contributivo, purché raggiunta l'anzianità contributiva minima di 35 anni. In tali ipotesi la successiva regolarizzazione contributiva darà luogo alla liquidazione di supplementi di pensione contributivi (art. 2, comma 3 bis, reg. prev.). Prima del compimento dei 70 anni di età, per il riconoscimento di un trattamento di vecchiaia anticipato è necessario essere in possesso del requisito della regolarità contributiva per l'intero arco assicurativo maturato (art. 33, comma 1, e art. 34, comma 6). In difetto di tale copertura è possibile per coloro che sono in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata, accedere ad un trattamento definitivo contributivo (art.

34, comma 6bis, reg. prev.). Tali modifiche sono ancora sottoposte all'approvazione ministeriale ed entrano in vigore dal 1.1.2016.

PENSIONI ANZIANITA'
Seduta 24.11.2015

La modifica prevede l'esclusione per le professioniste madri - ai fini del riconoscimento della pensione di anzianità - del requisito del raggiungimento del limite del volume d'affari per l'anno di nascita del figlio e per l'anno successivo. Tale modifica è ancora sottoposta all'approvazione ministeriale ed entra in vigore dal 1.1.2016.

INDENNITA' DI MATERNITA'
Seduta 24.11.2015


La modifica prevede che l'erogazione dell'indennità di maternità è subordinata all'integrale versamento dei contributi dovuti e non prescritti e delle eventuali sanzioni connesse e qualora l'importo della stessa sia inferiore al debito contributivo, detto importo potrà essere trattenuto in compensazione. Tale modifica è ancora sottoposta all'approvazione ministeriale ed entra in vigore dal 1.1.2016.

Con riguardo a quest'ultimo punto è bene ribadire, anche ai fini dell'informazione nei confronti degli associati, che il rispetto della regolarità contributiva - oltre che costituire il presupposto indifettibile per l'erogazione delle prestazioni previdenziali - è un requisito indispensabile anche per il riconoscimento degli ulteriori benefici assistenziali previsti dalla Cipag. In particolare si segnala che perdurando la morosità viene revocata la copertura della tutela sanitaria integrativa (polizza sanitaria e LTC) e non si dà luogo al riconoscimento delle provvidenze straordinarie per lo stato di bisogno determinato da situazioni o circostanze eccezionali.

Fatto questo sintetico quadro di riferimento sulle modifiche disposte dal Comitato dei Delegati nel corso dell'ultimo biennio, si allegano per una più facile consultazione i testi degli articolati afferenti le modifiche citate, rappresentando che a breve la Cipag organizzerà degli incontri con il personale dei Collegi per ogni chiarimento ed aggiornamento sui temi previdenziali e contributivi di maggiore interesse. La dott.ssa Celli ed i responsabili tutti degli uffici interessati saranno comunque a disposizione per ogni precisazione.

Nella speranza che questa iniziativa sia di vostro gradimento, colgo l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Minucci)



All. c.s.